Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Martedì, 14 agosto 1934 - Anno XII — Numero 190

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. **1290.**

Modifiche al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento, per l'esecuzione del predetto decreto legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visti i Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e 21 ottobre 1923, n. 2479, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni modificative ed integrative delle citate leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione, che alla entrata in vigore del presente decreto non siano già autorizzate ad operare nel Regno, devono possedere un capitale sociale o, se si tratta di associazioni di mutua assicurazione, un fondo di garanzia non inferiore:

a) a lire venti milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda l'assicurazione sulla vita o le capitalizzazioni;

b) a lire dieci milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni contro i rischi degli incendi o dei trasporti;

c) a lire cinque milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio dell'assicurazione contro i rischi infortuni, responsabilità civile, grandine ed altri rami.

Alle imprese che operano in un solo ramo di assicurazione, semprechè non si tratti di rischi specificatamente sopra indicati, potrà essere consentito, con decreto del Ministro per le corporazioni, che il capitale o fondo di garanzia sia limitato alla metà della misura indicata alla precedente lettera *c*).

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano nel Regno all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno, entro il 30 giugno 1936, dimostrare che il capitale versato, per le società anonime o cooperative o il fondo di garanzia per le associazioni mutue, non sia inferiore ai due quinti delle misure indicate al precedente art. 1.

Le disposizioni sulla misura del capitale non si applicano:

a) alle imprese di assicurazione sulla vita già autorizzate ad operare nel Regno e che siano in esercizio da un decennio al 30 giugno 1936;

b) alle imprese di assicurazione contro i rischi trasporti già autorizzate e che operano solo nella circoscrizione marittima ove hanno la sede;

c) alle imprese di assicurazione contro i danni che operino nell'ambito della provincia, ove hanno la sede, in uno solo dei rami di assicurazione non specificatamente indicati nel precedente art. 1, semprechè l'ammontare dei premi annui non superi, in ogni singolo Comune, la misura indicata nell'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, elevata con l'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133.

Art. 3.

Al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

1° all'art. 20, ultimo comma, dopo le parole « speciali condizioni per l'ammissione », sono aggiunte le parole: « e la prosecuzione dell'esercizio »;

2° all'art. 33, primo comma, è aggiunta la seguente disposizione:

« Nei casi di riduzione delle cauzioni vincolate, il Ministero delle corporazioni potrà disporre che l'eccedenza sia destinata al pagamento degli indennizzi per sinistri rimasti da liquidare o non ancora pagati »;

3° all'art. 33, lett. *a*), sono aggiunte le parole: « La riduzione non si applica ai rischi dei rami grandine e bestiame »;

4° sono abrogati i comma *b*) e *c*) dell'art. 33 e l'art. 34;

5° all'art. 61 è aggiunto il seguente comma:

« *d*) coloro che stipulino all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero »;

6° nel R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, convertito nella legge 7 gennaio 1932, n. 59, all'art. 1, dopo il 3° capoverso, è aggiunto il comma:

« Al Consiglio ed al Comitato dell'Istituto nazionale, degli enti assicuratori ad esso collegati e degli altri enti parastatali di assicurazione e capitalizzazione soggetti alla disciplina del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ha fa-

coltà di partecipare il capo dell'Ufficio delle assicurazioni presso il Ministero delle corporazioni »;

ed al 6° capoverso sono aggiunte le parole: « che scade alla presentazione dei relativi bilanci »;

7° è sostituita l'espressione « Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e le capitalizzazioni » alle corrispondenti espressioni riferentisi ai cessati Ministeri per l'industria ed il commercio e dell'economia nazionale.

Art. 4.

All'art. 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2043, alle parole: « alla Tripolitania ed alla Cirenaica » sono sostituite le parole « alle Colonie italiane ».

Art. 5.

Le imprese nazionali ed estere autorizzate ad operare nel Regno potranno estendere il loro esercizio nelle Colonie, qualora ne ottengano il consenso dal Ministero delle colonie di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

Le imprese che già esercitano l'assicurazione nelle Colonie italiane devono, per proseguire le operazioni, avere il consenso di cui al precedente articolo e la relativa domanda dovrà essere prodotta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli 5 e 6 si applicano alle Isole italiane dell'Egeo, ai cui riguardi il concerto ivi previsto avrà luogo tra il Governo delle Isole ed il Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Le società nazionali di assicurazione e di capitalizzazione, che successivamente alla entrata in vigore del presente decreto intendano estendere il loro esercizio all'estero, devono possedere i capitali di cui all'art. 1, lett. *a*) o *b*), o devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lett. *a*) del secondo comma, ovvero devono essere espressamente autorizzate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Il decreto prefettizio di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, potrà essere emanato solo per le associazioni di mutua assicurazione che si propongono l'assicurazione contro i danni nei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1.

Entro il 31 dicembre 1935, gli enti riconosciuti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui all'ultimo capoverso dell'art. 33 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, provvederanno a limitare lo scopo sociale in conformità del precedente comma. All'uopo saranno applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521.

Art. 10.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di promuovere la Regia liquidazione delle imprese di assicurazione che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino in stato di liquidazione volontaria, o che abbiano altrimenti cessato di esercitare nel Regno, qualora nel termine di sei mesi non sia intervenuta la chiusura della liquidazione.

Il provvedimento di liquidazione previsto dal secondo capoverso dell'art. 12 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, numero 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, potrà essere promosso solo dopo decorso un termine, non minore di due mesi, nè maggiore di sei, che il Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e le capitalizzazioni, avrà assegnato agli enti di cui agli articoli 2 e 4 dello stesso decreto, per uniformare il loro ordinamento alle norme dell'art. 3 del detto decreto-legge.

Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle dei decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 2 settembre 1919, numero 1759, e successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè di modificare il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 35. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1291.
Norme per disciplinare l'applicazione di targhe metalliche, contenenti indicazioni di riconoscimento, nella parte anteriore degli automobili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare in modo preciso ed uniforme la riproduzione nella parte anteriore degli automobili delle indicazioni contenute nella targa di riconoscimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo, Ministro per l'interno e per le corporazioni, coi Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indicazioni contenute nella targa di riconoscimento degli automobili devono essere riprodotte nella parte anteriore degli automobili stessi a mezzo di targa metallica le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per i lavori pubblici, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il modello della targa sarà depositato presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Ciascuna targa porterà applicato in modo inamovibile od impresso un punzone o un marchio ufficiale di riconoscimento secondo le caratteristiche che saranno fissate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe anteriori degli automobili sono riservate allo Stato che vi provvede a mezzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a stabilire il prezzo di vendita delle targhe al pubblico.

Gli utili ricavati dalla vendita delle targhe anteriori sono devoluti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 3.

Per le targhe anteriori degli automobili e per i relativi punzoni o marchi ufficiali di riconoscimento si applicano le disposizioni dell'art. 75, commi 4° e 5°, delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto Ministeriale che fissa le caratteristiche della targa anteriore, gli automobili in circolazione devono essere muniti della targa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1292.

Norme per la determinazione del tasso di capitalizzazione da adottare nel calcolo delle sovvenzioni per le ferrovie concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 4 del successivo R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, per la determinazione delle sovvenzioni sarà adottato il limite massimo del tasso d'interesse stabilito con decreto del Capo del Governo, a norma del R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823, nella misura vigente alla data della trasmissione degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici od alla Commissione istituita con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Resta ferma, per la liquidazione delle sovvenzioni di cui al precedente comma, la norma dell'art. 2 del R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1293.

Norme integrative dell'art. 72 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 76 della legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni dell'articolo 72 della legge 15 giugno 1931, n. 889, succitata, ai fini del collocamento ed inquadramento del personale delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale delle Scuole pratiche di agricoltura consorziali trasformate ai sensi dell'art. 67 della legge 15 giugno 1931, n. 889, che nei ruoli di provenienza non era classificato in gruppi e non rivestiva gradi secondo l'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà collocato nei nuovi ruoli, al posto che, secondo le norme esecutive da emanare in applicazione del 3° comma dell'art. 72 della legge 15 giugno 1931, n. 889, integrato come al presente decreto, verrà a tal fine considerato corrispondente, semprechè possegga il titolo di studio prescritto per ciascun gruppo dell'ordinamento stesso e riporti giudizio favorevole di una Commissione nominata dal Ministro dell'educazione nazionale, che si pronuncerà in base ad apposito rapporto ispettivo, nonchè agli elementi del servizio reso.

Art. 2.

Nei casi in cui i nuovi ruoli comportino più favorevole sviluppo di carriera il divieto previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 72 della legge citata, si applica a coloro che non siano in possesso del titolo di studio, prescritto per il gruppo gerarchico al quale il posto da coprire appartiene; per gli altri il collocamento nei nuovi ruoli sarà effettuato in conformità delle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il personale che non possa essere collocato nei nuovi ruoli organici verrà mantenuto in servizio, ad eliminazione, lasciando scoperti i corrispondenti posti nelle piante organiche delle Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica. A tale personale si applicheranno le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione di quanto riguarda il trattamento economico e di carriera, che rimarrà quello attuale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 53. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1294.

Estensione alle vedove ed agli orfani di guerra o per la causa nazionale, delle disposizioni di cui agli articoli 89, 113 e 114 del regolamento sul lotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1929, n. 71, 3 luglio 1930, n. 108, 6 novembre 1930, n. 1490, 20 ottobre 1932, n. 1478;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 89, 113 e 114 del regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601, modificate ed integrate col R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1478, sono estese alle vedove ed orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di stabilire di anno in anno, per ogni Compartimento, il numero dei commessi in servizio stabile che, a sensi degli articoli 86 e 89 del regolamento, potranno essere chiamati — congiuntamente con gli aspiranti delle categorie di cui al R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1478, ed al presente decreto — all'esperimento pratico prescritto per conseguire la qualifica di carriera, tenuto conto dell'anzianità rispettiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 28. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1295.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Prof. don Antonio Simonetti », in S. Michele, frazione del comune di Mongrando.

N. 1295. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo infantile prof. don Antonio Simonetti », con sede in S. Michele, frazione del comune di Mongrando, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1296.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Mantova.

N. 1296. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Mantova, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 2 febbraio 1922, n. 236.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1297.
Fusione delle Opere pie « Ricovero di mendicità Morri-Abbondanzi » e « Opera pia Frontali », in Faenza.

N. 1297. R. decreto 12 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Opere pie « Ricovero di mendicità Morri-Abbondanzi » e « Opera pia Frontali » in Faenza, vengono fuse in un unico ente denominato « Ricovero di mendicità » sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Faenza, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1934.
Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, delle capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste:

Tariffa XXXVI, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente, di un capitale pagabile in parti uguali alla scadenza di ogni quinquennio se a tali epoche l'assicurato è in vita o, per l'intero importo diminuito delle quote eventualmente già pagate in vita alla scadenza dei quinquenni predetti, in caso di premorienza;

Tariffa XXXVI-*a*) relativa all'assicurazione mista a favore degli impiegati statali e parastatali, a premio annuo decrescente, di un capitale pagabile in parti uguali alla scadenza di ogni quinquennio se a tali epoche l'assicurato è in vita, o per l'intero importo, diminuito delle quote eventualmente già pagate in vita alla scadenza dei quinquenni predetti, in caso di premorienza e con la condizione della cessazione del pagamento dei premi in caso di licenziamento dell'impiegato assicurato.

Roma, addì 2 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Capo del Governo,*
Ministro per le corporazioni
Asquini.

(9234)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Proroga dei termini per la stipula dei mutui da parte dei proprietari di terreni danneggiati dall'eruzione dell'Etna nel 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, numero 2497, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929 registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1929, nonchè i successivi decreti interministeriali modificativi, fra i quali il decreto 30 giugno 1933 registrato alla Corte dei conti il 20 luglio stesso anno;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini per la stipula dei mutui da parte dei proprietari dei terreni danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1934, stabilito dal decreto interministeriale 30 giugno 1933 registrato alla Corte dei conti il 20 luglio stesso anno per la stipulazione dei mutui da parte dei proprietari di terreni danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928, è prorogato al 30 giugno 1935.

Il contributo di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 sarà revocato qualora la stipulazione dei mutui non avvenga entro il 30 giugno 1935.

Art. 2.

I contratti relativi ai mutui di cui al precedente articolo, stipulati entro il 30 giugno 1935, sono soggetti alla tassa fissa di lire dieci.

Tutte le formalità ipotecarie saranno eseguite entro il predetto termine gratuitamente, fatte eccezioni degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
Jung.

Il Ministro per i lavori pubblici:
Di Crollalanza.

(9232)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3101-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 15 dicembre 1871 e residente a Trieste, via U. Foscolo, 27, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria Iurale fu Giovanni, nata il 16 gennaio 1879, moglie;
2. Piquillio fu Giovanni, nato il 19 febbraio 1903, figlio;
3. Ciro fu Giovanni, nato l'8 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4806)

N. 11419-3102-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Francesco di Antonio, nato ad Auremo di Sopra il 13 dicembre 1888 e residente a Trieste, via del Toro, 6, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4897)

N. 11419-3103-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Francesco di Francesco, nato ad Erpelle-Cosina il 6 gennaio 1903 e residente a Trieste, via del Vento, 1, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4808)

N. 11419-3105-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bencich Francesca di Antonio, nata a Tubliano il 12 novembre 1876 e residente a Trieste, via XXX Ottobre, 12, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4809)

N. 11419-3104-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bencich ved. Dorotea di Francesco Mandl, nata a Trieste il 6 febbraio 1885 e residente a Trieste, via Boccaccio, 9, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4810)

N. 11419-3098-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bencich ved. Giovanna fu Giovanni nata Ianesich, nata a Trieste il 12 febbraio 1861 e residente a Trieste, via Piccolomini, 6, è restituito nella forma italiana di « Bensi » e « Gianese ».

Il cognome « Bensi » si estende per i seguenti suoi famigliari:

Argia fu Cesare, nata il 16 giugno 1887, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4811)

N. 11419-3092-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Bencic Giovanni di Giovanni, nato a Trieste, il 15 maggio 1883 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1055, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Gustin di Andrea, nata il 31 ottobre 1886, moglie;
2. Erminia di Giovanni, nata il 12 luglio 1908, figlia;
3. Giovanna di Giovanni, nata il 12 giugno 1909, figlia;
4. Emilia di Giovanni, nata il 17 aprile 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4?17)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 471 — Data: 9 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Cavelli Ottavio-Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 171 — Numero del certificato provvisorio: 2205 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Serra Alceste fu Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 172 — Numero del certificato provvisorio: 4263 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Comune di Terranova Pausania — Capitale: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 173 — Numero del certificato provvisorio: 5148 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Anguissola Giacinto fu Battista — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 174 — Numero del certificato provvisorio: 7183 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Turchetti Pietro — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 1653 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Pietrosanti Enrico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 177 — Numero del certificato provvisorio: 6557 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Podestà del comune di Romana — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo marrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 maggio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6760)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	233608	105 —	Ferrero *Carolina* fu Antonio, ved. di Mariani Giuseppe, dom. a Laveno (Como), vincolata.	Ferrero *Angela-Domenica-Carolina* fu Antonio, ved. ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % Litt. » » »	23578 23580 23577 23579	300 — 300 — 300 — 300 —	Belfiore Antonio, Belfiore Giuseppina, Antonio e Rosa, Belfiore Giuseppina, Belfiore Rosa fu Nicolò, minori sotto la p. p della madre Lanza *Maria* fu *Giuseppe*, ved. di Belfiore Nicolò, dom. a Misterbianco (Catania). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Lanza *Maria* fu *Giuseppe*, ved. di Belfiore Nicolò.	Belfiore Antonio, Belfiore Giuseppina, Antonio e Rosa, Belfiore Giuseppina, Belfiore Rosa fu Nicolò, minori sotto la p. p. della madre Lanza *Marietta*, ved. di Belfiore Nicolò, domiciliata come contro. La seconda rendita è con usufrutto a Lanza *Marietta* ved ecc. come contro.
Cons. 5 %	26486	20 —	*Guzzi* Vincenzo di Vito, dom. a Novi Velia (Salerno).	*Guzzo* Vincenzo di Vito, dom. come contro.
»	506755	40 —	Caminada Rosa fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Codazzi Emma, domiciliata a Melegnano (Milano). Con usufrutto vitalizio a Sancassani *Enrica* fu Francesco, ved di Caminada Pietro, dom. a Melegnano (Milano).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Sancassani *Lucia-Natalina-Enrichetta detta Enrica* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	506791	40 —	Caminada Maria fu Francesco, minore sotto la p p. della madre Codazzi Emma fu Gaetano, ved. Caminada, dom. a Melegnano (Milano), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
3,50 % »	732499 598438	185,50 773,50	Bellezza-Viter Catterina, Maddalena e Cecilia di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom a Torino, e prole nascitura da Chiuso *Luigia* fu Luigi, moglie di Bellezza-Viter Pietro.	Bellezza-Viter Catterina, Maddalena e Cecilia di Pietro, minori sotto la p. p del padre, dom. a Torino, e prole nascitura da Chiuso *Caterina-Luigia-Maria* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	340479	485 —	Bellezza-Viter Caterina, Maddalena e Cecilia di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati a Torino, e prole nascitura da Chiuso *Luigia* fu Luigi, moglie di Bellezza-Viter Pietro.	Bellezza-Viter Caterina, Maddalena e Cecilia di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino e prole nascitura da Chiuso *Caterina-Luigia-Maria* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
Buoni del Tesoro novennali 7ª Serie	646 647	Cap. 3.000 — » 3.000 —	Contesso Bruno, Contesso Nerina fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Gambarella *Luigia* fu Luigi ved. Contesso.	Contesso Bruno, Contesso Nerina fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Gambarella *Clelia* fu Luigi ved. Contesso.
Cons. 5 % » »	505120 518731 524572	15.465 — 200 — 4.355 —	Ressico di Palazzolo Giuseppe-Vittorio fu Clemente, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Ressico di Palazzolo Giuseppe-Vittorio fu Clemente, *interdetto sotto la tutela di Della Chiesa di Cervignasco Cesare fu Luigi*, dom. a Saluzzo (Cuneo).

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	298331 298332	1.135 — 380 —	Bolini *Elena* e Domenica fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Baroni *Adele* di Sante, ved. di *Bolini* Luigi, dom. a Conselice (Ravenna). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Baroni *Adele* di Sante, ved. di *Bolini* Luigi, dom. a Conselice (Ravenna).	Bolini *Lina-Elena* e Domenica fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Baroni *Adelinda* di Sante, ved. di *Bollini* Luigi, dom. a Conselice (Ravenna). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Baroni *Adelinda* di Sante, ved. di *Bollini* Luigi, dom. a Conselice (Ravenna).
3,50 %	90317	1.050 —	Guagno *Benedetta* nata De *Giuli* del vivente Pietro, dom. in Ancona, vincolata.	Guagno *Maria-Benedetta* nata *De Giulii* del vivente Pietro, dom. in Ancona, vincolata.
»	256935	315 —	*De Giuli Benedetta* fu Pietro, moglie di Guagno Antonio, dom. a Firenze.	*De Giulii Maria-Benedetta* fu Pietro, moglie ecc. come contro.
» »	403898 403899	192,50 192,50	Guagno Enrico } fu Antonio, dom. a Torino; Guagno Guido } con usufrutto a *De Giuli* Maria-Benedetta fu Pietro, ved. di Guagno Antonio, dom. a Torino.	Intestate come contro; con usufrutto a *De Giulii* Maria-Benedetta fu Pietro, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7182)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 21531 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Polano Angelo e Virginia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 3365 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Ferioli Agnese di Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 5115 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Ferioli Carlo di Pietro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 18710 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Scardini Francesco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 134 — Numero del certificato provvisorio: 4994 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Talamonti Alfonso fu Francesco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 1754 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Mongiò Diego e Angelo fu Francesco — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 6060 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Antonaz Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 6210 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Rabiti Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 3965 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Notazio Flaviano da Montefiascone — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 142 — Numero del certificato provvisorio: 92560 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Colombo Antonietta — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 741 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Masi Serafino di Francesco — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 144 — Numero del certificato provvisorio: 190 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 11 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Recanatesi Augusto — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145 — Numero del certificato provvisorio: 8502 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Mantione Girolamo fu Mariano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 146 — Numero del certificato provvisorio: 22331 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Talamoni Pietro fu Gaudenzio — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6135)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 49

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla coolonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	312858	50 —	Alia Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Randazzo (Catania).	Alia Giuseppe fu Vincenzo, *minore sotto la p. p. della madre Papero Maria, ved. di Alia Vincenzo*, dom. a Randazzo (Catania).
»	193274	500 —	Garelli Lia fu Cleto-Giovanni, *nubile*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Garelli Lia fu Cleto-Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Marchesi Isabella ved. di Garelli Cleto-Giovanni*, dom come contro.
»	435377	1750 —	*Severini* Antonetta di Luigi, moglie di Tabasso Francesco, dom. a Pescolamazza (Benevento) vincolata.	*Severino* Antonetta di Luigi, moglie ecc. come contro.
3,50 %	636018	196 —	Borelli Giulio-Cesare di *Pompeo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Borelli *Pompeo* fu Giuseppe, dom. a Torino	Borelli Giulio-Cesare di *Bernardo-Pompeo* minore ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Borelli *Bernardo-Pompeo* fu Giuseppe, dom. a Torino.
»	382717	35 —	Reinarone *Lucia* fu Giuseppe, moglie di Sandretto Giovanni Battista, dom. a Sparone (Torino).	Reinarone *Maria-Lucia* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	537488	175 —	*Marazzo* Irene fu Francesco, ved. di Cesare Mayer fu Pasquale, dom. a Napoli.	*Marrazzo* Irene fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	426223	140 —	Sandretto *Severino* di Antonio, dom. a Pont Canavese (Torino).	Sandretto *Spirito-Serafino* di Antonio, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	97003 97004	225 — 75 —	Anderloni *Adriana* fu Virginio, minore sotto la p. p. della madre Beduschi Erminia di Langewicz, dom. a Milano. La seconda rendita è vincolata di usufrutto a favore della predetta Beneduschi Erminia.	Anderloni *Adriano* fu Virginio minore ecc. come contro e con usuf. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	40607	285 —	Garino *Alberto* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Garino *Carlo-Alberto* fu Giuseppe, dom. a Torino.
»	178932	300 —	Gritti Itasi-Italia fu Gabriele, moglie di Gritti Giuseppe fu Baldassare, dom. a Saronno (Milano); con usufrutto vitalizio a Giacummo o Chacon Giovanna detta Anita fu Teresa, moglie di Maciotta *Paolo*, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Giacummo o Chacon Giovanna detta Anita fu Teresa, moglie di Maciotta *Carlo*, dom. a Milano.
»	178933	300 —	Gritti Marta ed Enrica di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di esso Gritti Giuseppe fu Baldassare e Gritti Itasi-Italia fu Gabriele, dom. a Saronno (Milano); con usuf. vital. come la precedente	Intestata come contro, con usufrutto vital. come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	77752 77753	60 — 60 —	D'Ambrosio Alberto D'Ambrosio Vincenzo } di Natale, domiciliati a Civitavecchia (Roma)	D'Ambrosio Alberto D'Ambrosio Vincenzo } di Natale, *minori sotto la p. p. del padre*, dom. come contro
3,50 %	161397	35 —	*Ruschetti Giovanni* fu Giovanni, dom. ad Intra (Novara); con usufrutto vitalizio a Bonati *Cecilia* fu Giovanni ved. *Ruschetti*.	*Ruschetta Giovanni-Battista* fu Giovanni, domiciliato ad Intra (Novara); con usufrutto vitalizio a Bonati *Francesca-Cecilia* fu Giovanni ved *Ruschetta*.
»	174531	80,50	*Ruschetti Giovanni* fu Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Bonati *Cecilia* fu Giovanni, ved. di Carlo *Ruschetti*.	*Ruschetta Giovanni-Battista* fu Giovanni, domiciliato a Milano; con usufrutto vitalizio a Bonati *Francesca-Cecilia* fu Giovanni, ved. di Carlo *Ruschetta*.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 % Littorio	31657	390 —	Tabita *Giacomo* di Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Sommatino (Caltanissetta).	Tabita *Giovanni-Giacomo* di Paolo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	35944	150 —	Simonetti Filippo-Giuseppe di *Francesco-Vincenzo*, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Simonetti Filippo-Giuseppe di *Vincenzo-Francesco*, dom. come contro.
Cons. 5 % » » »	298848 298847 298846 298844	20 — 20 — 20 — 20 —	Amerio Amabile, Amerio Ermenegilda, Amerio Maria, Amerio Silvia di Ermenegildo, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati a S. Marzano Oliveto (Alessandria) con usufrutto vitalizio a Rabbino Cristina fu *Giacomo* ved. di Amerio Francesco, dom. a S. Marzano Oliveto (Alessandria).	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio a Rabbino Cristina fu *Cesare*, ved. ecc. come contro.
»	298849	20 —	Amerio Carolina di Colombo, minore e con usufrutto vitalizio come la precedente.	
»	376441	45 —	Bruno Giuseppina di *Giovanni-Giacomo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cassine (Alessandria).	Bruno Giuseppina di *Giacomo-Alessandro*, minore ecc. come contro.
3,50 %	309696	175 —	*Pulito* Concetta di Luigi, moglie di Volpe Francesco, dom. a Napoli, vincolata.	*Polito* Concetta di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata
Buono Tes. novennale 7ª serie	1991	Cap. 5.000 —	Robba *Adriana* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Santamaria Enrichetta fu Giambattista, ved. Robba.	Robba *Andrea-Adriano* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	1873	Cap. 3.500 —	*Sturmo* Giuseppe di Giovanni, dom. a Nimis (Udine).	*Sturma* Giuseppe di Giovanni, dom. come contro.
Cons. 5 %	489269	490 —	Nardi Domenico fu Francesco, dom. a Ghedi (Brescia).	Nardi Domenico fu Francesco, *minore sotto la tutela di Nardi Giovanni fu Giacomo*, dom. come contro.
3,50 %	531576	115,50	Preve *Francesca* di Giuseppe, ved. di Prato Lorenzo-Giovanni, dom. a S. Albano Stura (Como), vincolata.	Preve *Anna-Giovanna-Francesca* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % Littorio	47110	105 —	Gatta Rosa fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Ciociola Pasqua di Libero, ved. Gatta, dom a Foggia.	Gatta *Maria-Rosa* fu Matteo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	60622	105 —	*Perussont* Pietro di Pietro, dom. a New York.	*Peressont* Pietro di Pietro, dom. a New York.
3,50 %	199863	168 —	Delbene *Agostino* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom a Genova e Delbene Antonietta fu *Agostino*, nubile, assente, già dom. a Genova, eredi indivisi della fu Maria Carrarini.	Delbene *Nicola-Innocenzo detto Agostino* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova e Delbene Antonietta fu *Gio-Agostino detto Agostino*, nubile, assente, già dom a Genova, eredi indivisi della fu Maria *o Anna-Maria* Carrarini *o Currarino*.
»	781641	227,50	Besucco *Antonietta* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bianchi Catterina fu Sebastiano ved. di Besucco Giuseppe, dom. in Argentera (Cuneo), vincolata di usufrutto.	Besucco *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, minore ecc. come contro, vincolata di usufrutto.
Cons. 5 %	236288	200 —	Ribero Mario fu Mario, dom. a Torino.	Ribero Mario fu Mario *minore sotto la tutela legale della madre Chiardolo Rosa fu Angelo, ved. di Mancardi Giuseppe*, dom. a Torino.
» » » »	192015 242741 192017 56915	725 — 60 — 180 — 115 —	Greppi *Gino* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Morardet Lucia fu Pietro, ved. di Greppi Pietro, dom. in Angera (Como). Le due ultime rendite sono vincolate di usufrutto.	Greppi *Giovanni detto Gino* fu Pietro, minore ecc come contro. Le due ultime rendite sono vincolate di usufrutto.
Prest. Naz. 5 %	27165	105 —	Intestata come la precedente, libera.	Intestata come la precedente, libera.
Cons. 5 %	96458	3.415 —	Ferraro *Pierina* fu Filippo moglie di *Gallese* Giuseppe, dom. a Torino, vincolata.	Ferraro *Ernesta-Francesca-Maria-Pierina* fu Filippo, moglie di *Gallesi o Gallese* Giuseppe, dom. a Torino, vincolata.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	189156	1.214,50	*Murtola Maria* di Giovanni, moglie di Giavotto Innocente *Nicolò*, dom. a Genova, vincolata.	*Mortola Benedetta-Maria* di Giovanni, moglie di Giavotto Innocente-*Giovanni*, dom. a Genova vincolata
Cons. 5 %	94293	1.500 —	Vautelli Filippo fu Giacomo, dom. a Montenda Po (Torino) ipotecata a favore della signora Mijno *Clementina*, ecc.	Intestata come contro, ipotecata a favore della signora Mijno *Maria Ernesta-Clementina-Felicita* ecc. come contro
»	444728	1.380 —	Leone Matilde } di Giuseppe minori sotto Leone Rosetta } la p. p. del padre, dom. a Castellana (Bari), con usuf. vital. a Lanera *Carmela* fu Domenico, nubile, dom. a Castellana	Intestate come contro; con usuf. vital. a Lanera *Maria-Carmela* fu Domenico, nubile, dom. come contro.
»	444729	1.380 —		
3,50 %	807789	21 —	Mantovani Gino di *Luigi* minore sotto la p. p del padre, dom. a Latisana (Udine).	Mantovani Gino di *Ausonio*, minore ecc. come contro
»	187274	1.067,50	Ubertelli *Petronilla* di Giacomo moglie di *Pezzano Giuseppe*, dom. a Borgosesia (Novara), vincolata	Ubertalli *Rosa-Elisabetta-Petronilla* di Giacomo, moglie di *Sezzano Carlo-Giuseppe*, domiciliato come contro.
»	508293	1.487,50	Sezzano Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p della madre Ubertalli *Petronilla* fu *Giacomo*, ved. Sezzano, dom. a Torino. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Ubertalli *Petronilla* fu Giacomo ved di Sezzano *Giuseppe*, dom a Torino.	Sezzano Maria di *Carlo-Giuseppe*, minore sotto la p p. della madre Ubertalli *Rosa-Elisabetta-Petronilla* ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. a Ubertalli *Rosa-Elisabetta*.
»	508294	297,50		
»	508296	147 —	Fasso Franco di Giovanni, minore sotto la p. p del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vital come la precedente
»	508298	147 —	Fassò Laura ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

7049)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Elenco dei posti vacanti nei vari Istituti dei sordomuti per l'anno scolastico 1934-1935.

Cremona - Istituto « A. Provolo » per sordomuti: 20 posti per femmine.

Genova - Istituto « Nazionale » per sordomuti: 16 posti d'ambo i sessi.

Imperia - Istituto dei sordomuti: 3 posti d'ambo i sessi.

Modena - R. Educatorio per sordomuti: 4 posti d'ambo i sessi.

Siena - Istituto « Pendola » per sordomuti: 25 maschi, 25 femmine.

Torino - Istituto « L. Prinotti »: 4 posti d'ambo i sessi.

Verona - Istituto « A. Provolo » per sordomuti: 10 posti per femmine.

(9239)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Compagnia anonima cremonese di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Cremona.

Il liquidatore della Compagnia anonima cremonese di assicurazione e riassicurazione, con sede in Cremona, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero (Servizio delle assicurazioni), non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore domiciliato in Cremona, corso Umberto I, n. 24.

(9237)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1934-XII — migliaia di lire
Oro in cassa . . . . L.		6.385.004.320, 69	— 51.064
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	35.723.419, 84		+ 723
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	923.055, 91		+ 206
		36.646.475, 75	+ 929
Riserva totale . . . . . L.		6.421.650.796, 44	— 50.135
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		312.278.464, 17	— 3.219
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.368.908.665, 10	— 21.828
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		3.594.154.01	+ 152
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . L.	970.694.436, 48		— 142.648
Anticipazioni: su sete e bozzoli . »	52.731, 95		— 2
		970.747.168, 43	— 142.650
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.364.856.309, 87	— 12.719
Conti correnti attivi nel Regno			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	36.572.806, 98		+ 2.937
altri . . . . »	33.905.642, 39		+ 5.228
		70.478.449, 37	+ 8.165
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		162.676.504, 30	+ 495
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.076.267.129, 23	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	137.050.656 —		+ 19
Impiego fondo pensioni . . . . »	254.719.667, 03		—
Debitori diversi . . . . »	551.297.984, 74		+ 63.312
		1.005.553.307, 77	+ 63.331
Spese . . . . L.		86.988.259, 34	+ 11.519
L.		16.816.797.313, 03	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		34.833.156.055, 27	+ 1.975.551
L.		51.649.953.368, 30	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		397.208.136, 67	— 289
TOTALE GENERALE . . . L.		52.047.161.504, 97	

Saggio normale dello sconto 3 % dall'11 dicembre 1933-XII.

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(1300)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

luglio 1934 (XII)

PASSIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1934-XII — migliaia di lire
Circolazione dei biglietti	L.	12.901.824.050 —	— 85.556
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	373.924.023, 80	+ 50.040
Depositi in conto corrente	»	777.912.269, 07	+ 42.173
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	14.353.660.342, 87	+ 6.657
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	85.620.265, 87	+ 16.874
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	853.050.054, 67	— 181.159
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno conto corrente	»	5.903.220, 79	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 141.654.980, 50			+ 120
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . » 542.980.534, 04			+ 8.521
		730.635.514, 54	+ 8.641
Rendite del corrente esercizio	L.	155.427.914, 29	+ 2.098
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	16.816.797.313, 03	
Depositanti	»	34.833.156.055, 27	+ 1.975.551
	L.	51.649.953.368, 30	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	397.208.136, 67	— 289
TOTALE GENERALE	L.	52.047.161.504, 97	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 44, 74 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 49, 49 %.

Servizio ragioneria: *Il capo servizio*: Rossi.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso alla Presidenza del Regio istituto tecnico e della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1934, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli alla Presidenza unica del Regio istituto tecnico e della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Tripoli.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo i presidi degli istituti tecnici governativi del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 settembre 1934-XII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso o restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale.

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7.

Il vincitore del concorso prima di essere assunto verrà sottoposto ad una visita medico-collegiale che ne accerti la piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di insegnante.

Art. 8.

Il vincitore del concorso continuerà ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartiene nel Regno.

Egli avrà il trattamento economico stabilito per il personale civile in Colonia, trattamento che importa oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti nel Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Gli verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento a' termini delle disposizioni vigenti.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2430.

I Regi provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE BONO.

(9236)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.